



Città di Segrate

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZI TECNICI, SERVIZI AMBIENTALI SEZIONE LAVORI PUBBLICI.

“Accordo Quadro biennale, con un unico operatore economico, ex art. 59, co. 3 del D. Lgs 36/2023, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici, piccole opere edili e serramenti degli stabili comunali tra cui scuole, centri civici, centri sportivi e alloggi”.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ing. Annapaola De Lotto

SOMMARIO

Sommario

DEFINIZIONI	2
PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	3
1. OGGETTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI E TIPOLOGIA DELL'APPALTO	3
2. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO	5
3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
4. ONERI	11
APPALTATORE	11
STAZIONE APPALTANTE	13
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo economicamente più vantaggioso	13
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI	14
1. CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	14
2. REVISIONE DEI PREZZI	15
3. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	15
4. GARANZIA DEFINITIVA – ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI	15
5. ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI	17
6. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI	19
7. RISERVE	20
8. MODIFICHE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE	21



9.	SUBAPPALTO	22
10.	RESPONSABILITA'	24
11.	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE	24
ART. 12 – PERSONALE		25
12.1	- Inquadramento contrattuale	25
12.2	Doveri del personale	25
12.3	Adempimenti dell'impresa	25
12.4	Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi	26
12.5	Sicurezza – D.U.V.R.I	27
13.	FATTURAZIONI E PAGAMENTI	27
13.1	Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore	29
13.2	Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore	30
14.	VIGILANZA E CONTROLLI	30
15.	PENALITA' E PREMIO DI ACCELERAZIONE	30
16.	ESECUZIONE IN DANNO	32
17.	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO	33
18.	ANTICIPAZIONE	34
19.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	34
20.	RECESSO	35
21.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	36
22.	FORO COMPETENTE	36
23.	DOMICILIO - INTIMAZIONI E NOTIFICHE	37
24.	RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	37
25.	STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	37
26.	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679	37
27.	ALLEGATI	40

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Accordo Quadro	accordo concluso dal Comune, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra



	parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro
Data di attivazione	la data a partire dalla quale il Comune può utilizzare l'Accordo Quadro
Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione /applicativo	il Contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordine di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Una volta concluso l'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare le prestazioni, previa stipula con il Comune di singoli contratti di esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro
Ordine di esecuzione	il documento, disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune medesima affida il singolo Appalto Specifico
Codice dei contratti pubblici:	D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
POS	Piano Operativo di Sicurezza
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dei Lavori	il dipendente del Comune di Segrate preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. OGGETTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto, come prestazione primaria, l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione edile ed affine che consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili di proprietà comunale.

Si considerano "manutenzione ordinaria" anche gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali, ad esempio, l'impianto elettrico e idraulico, purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- a) riparazione e sostituzione di serramenti
- b) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici,
- c) Inserimento o sostituzione di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento e riparazione/rifacimenti di pavimentazioni;
- d) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rifacimenti interni.



Rientrano nella categoria edilizia della manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, attraverso la sostituzione, parti anche strutturali degli edifici che possono riassumersi indicativamente ma, non in modo esaustivo, come in seguito, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal R.U.P.:

- analisi diagnostiche;
- demolizione - rimozioni;
- scavi – movimenti terra;
- opere in c.a. - ripristini;
- solai – partizioni orizzontali;
- murature – tavolati - ancoraggi;
- intonaci – rasature – finiture;
- sottofondi – massetti cappe;
- isolanti termici e acustici;
- sistemi di copertura;
- tubazioni – canalizzazioni – pozzetti;
- opere di lattoniere;
- opere di impermeabilizzazione;
- pavimentazioni per esterno;
- opere in pietra naturale;
- pavimenti per interno;
- controsoffitti – pareti mobili;
- assistenze murarie;
- smontaggio, rimozioni e ricollocazioni di arredi e accessori di qualsiasi genere connessi agli interventi di manutenzione in qualsiasi locale interessato
- e comunque tutte quelle opere necessarie alla conservazione del patrimonio di proprietà e/ in uso al Comune di Segrate.

Con riguardo alla manutenzione straordinaria, gli interventi in oggetto vengono ora definiti solo in via generale e non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione (comunque nell'ambito territoriale del Comune di Segrate). Tali aspetti dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dell'Esecuzione nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Appalto.

Il presente appalto verrà affidato mediante la stipulazione di un accordo quadro con un operatore ai sensi dell'art. 59, comma 3, D.lgs. 36/2023 a seguito dell'espletamento di una procedura di gara aperta ex art. 71 del Codice.

Il presente capitolato disciplina le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali con cui si affideranno i lavori, definendo l'entità degli stessi e la tempistica necessaria per l'esecuzione, nonché la misura massima delle prestazioni che saranno dovute al committente, in attuazione di una ricognizione del fabbisogno di ricorso al mercato per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture e alla luce di una programmazione delle prestazioni ripetibili non predeterminabili con certezza nel tempo e nel quantum.

Lo stipulando accordo quadro definisce tutti i termini, le condizioni generali e i principi su cui si baseranno i futuri accordi o contratti specifici/ordini di esecuzione tra le parti.

Gli interventi in oggetto vengono ora definiti solo in via generale e non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione (comunque nell'ambito territoriale del Comune di Segrate). Tali aspetti dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione Lavori nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Gli interventi verranno quindi puntualmente descritti nonché compiutamente disciplinati nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi in esecuzione di ciascun contratto applicativo.

Di tal ché, l'appalto specifico verrà disciplinato, in parte, dal presente capitolato speciale d'appalto, il quale individua le categorie dei lavori e ogni altra clausola diretta a regolare il rapporto tra il Comune di Segrate e l'esecutore, in relazione all'accordo quadro stesso e, per altra parte, da quanto previsto ad

integrazione nei documenti di progetto dei singoli interventi affidati con i contratti applicativi dell'accordo quadro, che saranno attivati secondo l'iter procedurale riportato nel presente capitolato speciale d'appalto.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'appaltatore si impegna a eseguire, alle condizioni offerte in sede di gara, i lavori che successivamente saranno richiesti con la stipulazione di singoli appalti attuativi, entro il periodo di validità dell'accordo quadro e nel limite massimo di importo previsto.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di eseguire opere diverse da quelle contrattuali, o da quelle richieste dalla Stazione Appaltante. È fatto divieto all'appaltatore di eseguire opere che non siano state ordinate dall'ufficio tecnico, ovvero da un Responsabile dello stesso. In tale caso all'impresa nulla sarà riconosciuto e sarà ordinata la rimessa in pristino di quanto eseguito se dannoso o non conveniente per l'Ente.

Si precisa che la conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo il Comune a concludere i contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro e che l'appaltatore non potrà pretendere alcunché fintanto che il Comune non darà esecuzione ai contratti applicativi. I contratti applicativi potranno essere di qualsiasi importo, senza che ciò sia motivo per la richiesta di diversi o maggiori compensi.

Il Comune, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'AQ, l'esecuzione di opere e prestazioni aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

2. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata di 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro (presumibilmente dal 14 aprile 2025 al 14 aprile 2027 e, in caso di rinnovo sino al 14 aprile 2029) o, in caso di esecuzione anticipata o in urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto del primo contratto applicativo.

2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'aggiudicatario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto ed inviato via pec all'aggiudicatario, non viene restituito entro 7 giorni, via pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Tale decorrenza è prevista indicativamente per il giorno 14/04/2025.

3. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di estendere la durata di cui al precedente comma 1 per un ulteriore periodo opzionale di 6 (sei) mesi, previa comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, in tal senso all'Affidatario, prima della naturale scadenza del contratto.

Qualora sia disposto l'avvio anticipato o in urgenza dell'esecuzione del contratto – con l'emissione del primo ordine d'esecuzione – l'Appaltatore in nessun caso avrà diritto di richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

L'accordo quadro potrà comunque avere minore durata, rispetto al termine stimato di 24 mesi, nel caso di esaurimento anticipato dell'importo massimo stabilito di € 891.151,93 (cfr quadro economico infra rappresentato).

L'art. 17, comma 8, del Codice, stabilisce che "l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9". Il comma 9 del citato articolo stabilisce che "L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea".

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli appalti specifici mediante i contratti applicativi dello stesso, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un tempo minore. Ove l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l'importo massimo dell'Accordo Quadro (esclusi eventuali imprevisti ed iva), prima della scadenza dei

24 mesi, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.

Dalla data di inizio dei lavori decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dai documenti contrattuali. L'esecuzione degli interventi sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dell'Esecuzione.

Gli interventi in corso allo scadere dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività anche oltre la data di scadenza ed entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

L'importo dell'Accordo Quadro è stimato in € 891.151,93 di cui per costi di manodopera € 427.561,46 oltre oneri di sicurezza pari a € 19.574,97. Gli importi indicati sono al netto dell'IVA dovuta come per legge.

Il quadro economico dell'intervento è di seguito rappresentato:

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto (24 mesi)</i>	<i>Importi stimati per il biennio (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>
Prestazione principale: manutenzione ordinaria a canone (di cui € <u>355.561,46</u> per costo della manodopera ed € <u>11.935,44</u> oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 559.354,54
Prestazione secondaria: lavori di manutenzione a extra canone (di cui € <u>72.000,00</u> per costo della manodopera ed € <u>7.639,53</u> per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 331.797,39
a. Importo a base d'asta per il biennio (compresi oneri sicurezza da D.U.V.R.I.), di cui:	€ 891.151,93
a.1 Costo manodopera canone + extra canone	€ 427.561,46
a.2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.574,96
Importo complessivo dell'appalto (= a. + b.)	€ 891.151,93

Il corrispettivo complessivo dell'Appalto, da intendersi a canone per la manutenzione ordinaria e ad extra canone per la manutenzione straordinaria, è pari a € 1.087.205,35, iva inclusa, di cui € 891.151,93, a base d'asta.

I costi della manodopera, non soggetti a ribasso, che la stazione appaltante ha stimato sono pari ad € 427.561,46 per il biennio. Il costo della manodopera, quantificato e indicato separatamente, rientra nell'importo complessivo, su cui verrà applicato il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale del contratto specifico. L'operatore economico è chiamato a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (interpretazione sistematica delle disposizioni codicistiche, Consiglio di Stato, Sentenza del 9/06/2023, n. 5665/2023; cfr delibera ANAC 15/11/2023 n. 528).

Si precisa, altresì, che i costi della sicurezza, pari ad € 19.574,96, di cui € 11.935,44 (€ 5.967,72 annui) per la manutenzione ordinaria ed € 7.639,52 (€ 3.819,76 annui) per la manutenzione straordinaria, non sono soggetti a ribasso.

Il corrispettivo complessivo del lavoro è da intendersi a corpo per la manutenzione ordinaria e a opera compiuta applicando il medesimo ribasso percentuale ai prezzi di cui al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche riferito

all'anno contrattualizzato, per la manutenzione straordinaria. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo dell'Appalto, che costituisce un valore presunto,

corrisponde a € 891.151,93, IVA esclusa.

Gli interventi oggetto dell'appalto appartengono alle seguenti categorie di cui D.Lgs. 36/2023, Allegato II.12, Tabella A:

lavorazioni	categoria
Opere di natura edilizia. Edifici civili e industriali	OG1
Opere idrico sanitarie	OS 3
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7
Opere di impermeabilizzazione	OS8
Opere impianti elettrici	OS 30

Si rammenta che per i lavori di cui alle categorie OS30 ed OS3 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.

La cifra del precedente riquadro indica l'importo presunto complessivo dei lavori che potrà cambiare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dall'elenco prezzi del presente accordo quadro.

L'importo sopra indicato rappresenta l'importo massimo dei lavori che potranno essere realizzati dall'appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro comprensivo dell'eventuale prolungamento del contratto. L'importo dei lavori realizzati in esecuzione dei contratti applicativi sarà determinato sulla base dell'elenco prezzi di riferimento al netto del ribasso offerto, oltre eventuali oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente Capitolato, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi ed ai prezziari di riferimento.

L'importo dei lavori realizzati in esecuzione dei contratti applicativi sarà determinato sulla base dell'elenco prezzi di riferimento al netto del ribasso offerto, oltre eventuali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, eventualmente specificati nei piani per la sicurezza dei contratti applicativi. In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto (capitolato, disegni relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dal Comune per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio della Direzione Lavori.

Il Comune si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi dovranno essere concordati con il Servizio Lavori Pubblici.

Nell'erogazione del servizio l'Aggiudicatario deve operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio del Committente.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività, in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della sua esecuzione, nonché di tutte le eventuali prestazioni e forniture di subappaltatori.

La presenza sul luogo di rappresentanti della Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite e qualunque intervento del genere s'intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore.

L'Aggiudicatario è tenuto ad affidare la direzione tecnica di tutte le attività a un tecnico qualificato, che assumerà ogni responsabilità relativa a tale carica. Il nominativo di tale figura deve essere comunicato ufficialmente per iscritto Servizio Lavori Pubblici.

L'Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto di tutte le leggi relative agli impianti oggetto del servizio e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio.

Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici del Committente, salvo casi eccezionali in cui il Committente richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'accesso degli immobili o stradale e a tutte le attività del Committente evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti.

L'Aggiudicatario non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte del Committente.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere alla fornitura e messa in opera di tutti i materiali necessari per la corretta esecuzione del servizio.

I materiali oggetto della fornitura e ogni altro accessorio necessario dovranno essere rispondenti alle disposizioni di legge e normative in vigore.

L'aggiudicazione dell'appalto implica l'accettazione di quanto stabilito nella documentazione facente parte del contratto.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto e, in particolare, in via indicativa e non esclusiva:

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto e, in particolare, in via indicativa e non esclusiva:

Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione delle attività;

Le spese di viaggio, trasferta, diritti fissi di chiamata, ecc.;

La protezione, con mezzi idonei approvati dalla Stazione Appaltante, delle installazioni che potrebbero essere danneggiate nel corso delle attività;

Lo sgombero delle attrezzature e la pulizia delle aree interessate dalle attività;

La custodia delle aree interessate dalle attività, delle attrezzature, dei materiali forniti a piè d'opera, assumendosi ogni responsabilità in merito (furto compreso);

Le certificazioni dei materiali e delle apparecchiature/installazioni impiegate nelle attività. **Il presente**

elenco è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo: siliconature e/o sostituzione urgente

di vetri rotti;

pulizia tetti, grondaie e pluviali otturate;

piccoli interventi di riparazione di muratura, riparazioni, tinteggiature, stuccatura ecc.; piccoli interventi di

riparazione di rivestimenti di piastrelle;

interventi di riparazione urgente di arredi, arredamento in generale (sostituzione cerniere, scorrimento cassetti);

riparazione/costruzione di recinzioni di qualsiasi tipo;

verniciature di caloriferi, ringhiere, recinzioni, tapparelle, infissi, ecc.; piccoli interventi di idraulica, sistemazione di rubinetti, sifoni, ecc.;

Controllo e riparazione di prese, sostituzione luci, riparazione impianti citofonici e luci perimetrali.

Interventi specifici:

Sono assimilate alla manutenzione ordinaria le PICCOLE riparazioni del fabbricato e dei relativi impianti.

Per questo Capitolato Speciale si stimano una serie di lavorazioni edili, elettriche, idrauliche e serramentistiche tali da mantenere efficienti gli stabili facenti parte dell'Allegato "A".

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Idrico: controllo stabilità servizi igienici, controllo perdite, controllo scarico wc, controllo miscelatori lavabi, controllo pilette, controllo specchi e tutto quanto inerente i blocchi wc/spogliatoi con risoluzione delle anomalie/problematiche, pulizia locali tecnici.

Elettrico: controllo funzionamento prese, controllo funzionamento luci, controllo funzionamento impianto citofonico, controllo generale dello stato di fatto con risoluzione delle anomalie, pulizia locali tecnici, pulizia quadri.

Edile: controllo stabilità intonaci con picchettatura e mano di protettivo ferro ove necessario, controllo piastrelle, piccole tinteggiature, pulizia tetti, gronde e pluviali, messa in quota chiusini, pulizia locali tecnici.

Per tutte le attività previste dal servizio, l'Appaltatore deve provvedere all'appropriato allontanamento e smaltimento dei rifiuti riconducibili alle proprie lavorazioni, configurandosi come unico produttore dei rifiuti e dovendo pertanto adempiere a tutte le incombenze previste dalla legislazione vigente in tale materia. Per lo smaltimento dei materiali derivanti dalle attività di manutenzione che prevedono l'emissione di formulari, d.d.t., ecc., l'Appaltatore deve provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, alla redazione e registrazione di detti documenti e a consegnare alla Stazione Appaltante copia fotostatica della quarta copia del formulario emesso (con evidenza del timbro e firma di accettazione e del peso rilevato a destino).

Per tutta la durata del contratto, l'Appaltatore deve garantire l'ordine e la pulizia dei locali tecnici (locali q.e., locali autoclavi, ecc.). Eventuali carenze vengono comunicate dall'ufficio tecnico al Responsabile di Commessa.

Per tutta la durata del contratto, la fornitura dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature di cui all'Allegato "B" - Materiali e attrezzature compresi nell'appalto, sono da ritenersi, con riferimento alla tipologia di attività specificata nell'allegato, compresi nei prezzi esposti nella Scheda Offerta.

Il servizio include le attività di manutenzione con il personale a canone di presidio, i mezzi per ogni spostamento, i materiali a canone indicati nell'allegato "B ed E", i noleggi indicati nell'allegato "F", le attività indicate nell'allegato "G", oltre le lavorazioni extra canone da consuntivarsi.

Gli interventi da effettuare saranno comunicati tramite apposito ordine di lavoro Allegato "C" specificando con la dicitura "a canone" dal nostro ufficio tecnico per mezzo mail al Responsabile di Commessa.



Il Responsabile di commessa, si occuperà di impartire ordini e coordinare gli operativi che si muoveranno in autonomia per interventi sulle sedi del patrimonio Comunale dell'allegato "A".

Gli interventi saranno ultimati redigendo un rapportino giornaliero d'intervento (numerato, datato e firmato) in cui ricomprendere il riferimento numerico dell'ordine di lavoro, le prestazioni eseguite, i materiali e ricambi compresi nel canone utilizzati, la mano d'opera impiegata, l'ora di inizio e fine delle attività di ciascun lavoratore, le ulteriori attività di manutenzione di cui ha rilevato la necessità di esecuzione a fronte dei controlli eseguiti, eventuali note e proposte di miglioramento; il rapportino d'intervento sarà soggetto a verifica delle attività svolte da parte dell'Ufficio Tecnico.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VA CONSEGNATA/INVIATA VIA MAIL SETTIMANALMENTE ALLA STAZIONE APPALTANTE.

Tutti gli interventi devono essere realizzati con ordine di lavoro, nessuno, oltre l'Ufficio Tecnico o il Responsabile di Commessa è autorizzato a formulare richiesta d'intervento.

In caso si utilizzassero materiali o si presentasse la necessità di noleggiare attrezzature non presenti nel materiale/attrezzature a canone (allegato B) sarà contabilizzato con prezzario regionale di riferimento applicando lo sconto di gara, senza costi di manodopera.

Gli interventi di manutenzione a canone riguardano le PICCOLE opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Gli interventi da effettuare saranno comunicati tramite apposito ordine di lavoro Allegato "C", specificando con la dicitura extra canone, dal nostro Ufficio Tecnico per mezzo mail al Responsabile di commessa.

Al fine di acquisire le necessarie informazioni relative ai siti e alle installazioni comprese nel servizio, l'Appaltatore, almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima dell'avvio delle attività, deve rendere disponibile per un periodo di affiancamento, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, almeno n. 2 figure facenti parte della squadra di manutenzione ordinaria.

L'affiancamento deve avere la seguente durata:

4 ore di una giornata per prendere visione degli stabili comunali. 4 ore di una giornata per prendere visione degli impianti.

4. ONERI

APPALTATORE

Tutti gli interventi devono essere svolti in ottemperanza a quanto disposto dalle normative in vigore al momento della esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto e puntuale espletamento del servizio, nonché del buon esito dello stesso e dell'operato dei propri dipendenti.

A tal fine è tenuto a:

1. nominare un proprio Responsabile di Commessa, di provata e adeguata capacità, referente per tutti i rapporti fra l'Ente e l'Appaltatore che dovrà assicurare la pronta reperibilità per ogni e qualsiasi comunicazione inerente il programma dei servizi, al fine di assicurare la migliore organizzazione. Il



Responsabile dovrà garantire la reperibilità fornendo un recapito telefonico, mail e pec per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento;

2. adottare durante l'espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione, rispondendo dei danni avvenuti per sua colpa o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;

3. organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative a personale, materiali, attrezzature e mezzi necessari;

4. attenersi al cronoprogramma preventivo degli interventi settimanali, fornito dalla Stazione Appaltante che potrà in qualsiasi momento richiederne la variazione. Il termine di ultimazione di ogni singolo intervento dovrà essere compreso nel programma di lavori periodico (settimanale). Ogni sospensione o proroga degli interventi dovrà essere richiesta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto preventivamente, indicando in modo dettagliato le motivazioni della richiesta. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esaminerà la proposta dell'Appaltatore, valutate le motivazioni, comunicherà allo stesso la sospensione del servizio o la proroga dei tempi di esecuzione;

5. fornire i materiali, le attrezzature e i componenti secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato e delle normative vigenti in materia, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, previa accettazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Inoltre, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

Per ciascun contratto applicativo l'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti in servizio un apposito documento identificativo munito di fotografia, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo di fornire ai propri dipendenti in servizio, dell'apposito documento identificativo.

Al personale presente occasionalmente nei luoghi di intervento che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.

Il documento d'identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai servizi ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore Esecuzione e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.



L'appaltatore è obbligato a tenere un registro sul quale sono annotati il personale impiegato per ogni contratto attuativo, nome e cognome, numero di matricola.

In ogni momento il Direttore dell'Esecuzione e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente sul luogo dell'intervento e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti all'intervento sono sprovvisti del documento di cui ai capoversi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dell'Esecuzione entro il giorno successivo.

In caso d'inosservanza di cui al capoverso che precede, si applicherà a carico dell'appaltatore una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni addetto sprovvisto di documentazione e verrà applicata a decorrere dal 2° (secondo) giorno successivo a quello dell'effettuazione del controllo fino all'esibizione dei documenti richiesti. In caso d'inosservanza per un periodo di oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto. Parimenti verrà sanzionata la mancata tenuta e/o il mancato aggiornamento del registro delle presenze.

STAZIONE APPALTANTE

Lo svolgimento del servizio, verrà verificato dal personale tecnico comunale per le necessarie verifiche in contraddittorio.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo economicamente più vantaggioso

L'Appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i cui parametri sono indicati nel bando di gara.

Individuata l'offerta più vantaggiosa, l'importo dei servizi sarà determinato come segue:

- per i servizi a canone, di manutenzione ordinaria (cfr Relazione tecnico illustrativa), contabilizzati a corpo, applicando lo sconto offerto in sede di gara al corrispettivo previsto nel contratto attuativo/ordine d'esecuzione;

- per i servizi extra canone, di manutenzione straordinaria (cfr Relazione tecnico illustrativa), contabilizzati a opera compiuta, applicando il medesimo ribasso percentuale ai prezzi di cui al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche riferito all'anno contrattualizzato.

Con riguardo alla manutenzione straordinaria, l'importo dei lavori sarà determinato a corpo e verrà definito durante il periodo di validità dell'accordo quadro, attraverso lo sviluppo di progetti ad hoc, ai sensi dell'art. 6, co. 8 bis dell'All. I.7 D.Lgs n. 209/2024, che verranno preventivamente elaborati dalla Stazione Appaltante o, qualora necessario per mancanza di professionalità interne, dall'appaltatore stesso.



I prezzi, a corpo, diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

1. CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per la descrizione di servizi richiesti si rinvia alla Relazione tecnico illustrativa (ALLEGATO 1), da intendersi ivi integralmente trascritta.

Le condizioni e modalità di esecuzione dell'accordo quadro sono quelle indicate nel presente Capitolato e relativi allegati, negli atti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione delle opere. Pertanto, l'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate, evidenziando in particolare:

il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, per quanto non abrogato il presente capitolato nonché l'allegata relazione tecnico illustrativa;

la propria offerta;

le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare le disposizioni del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 09.04.2008, n.81.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente agli interventi.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi lavori fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo di cui al contratto attuativo.



2. REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto ai sensi dell'art. 60 e dell'All. II.2 bis del Codice dei Contratti.

3. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal codice, il direttore dell'esecuzione indica può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza, con l'emissione di apposito ordine oppure verbale di avvio dell'esecuzione a firma del direttore dell'esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di esecuzione d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

4. GARANZIA DEFINITIVA – ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice "Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2".

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte l'appaltatore con la stipulazione dell'accordo quadro, aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, pari al 2 per cento del valore stimato dell'accordo quadro.

Al garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipulazione dei contratti attuativi, l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, in misura percentuale fissa, non aumentabile, né riducibile, pari al 5

per cento del valore stimato del contratto attuativo di valore pari o inferiore a € 221.000,00. Per i contratti attuativi di valore superiore alla soglia comunitaria, la garanzia sarà pari al 10% del valore del contratto stesso, con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia è prestata per:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto accordo quadro/contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione dell'eventuale garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva (20%) permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori oggetto del contratto.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193).

In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità

solidale tra le imprese.

La garanzia fideiussoria deve essere resa in favore del “Comune di Segrate”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente, contenente in allegato copia del documento

d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

5. ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

I contratti applicativi verranno programmati secondo le necessità della Stazione appaltante e saranno approvati con apposita determinazione del Responsabile dell’unità organizzativa sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l’impresa al momento della stipula dell’accordo quadro.

L’Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno – previa presentazione della relativa garanzia definitiva – ogni volta ciò sia richiesto dal Comune nonché a eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni e i lavori tutti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’A.Q. L’Aggiudicatario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

Il Comune si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.

□ Tutti i Contratti Applicativi verranno stipulati applicando il ribasso percentuale offerto in sede gara alla stima dei lavori a corpo o alle misure determinate dalla Stazione Appaltante utilizzando il listino Prezzi della Regione Lombardia e riguardano gli interventi, lavori e servizi, come indicati nel presente atto, negli atti progettuali e negli ordini di lavoro.

Prima della stipulazione del contratto applicativo, il Comune invierà formalmente all’appaltatore il progetto al fine di effettuare il sopralluogo e tutte le attività di valutazione tecnico-economica dei lavori. L’appaltatore esplicherà le sue eventuali osservazioni entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi da intendersi a partire dalla data di trasmissione del progetto da parte del Comune. Il Comune valuterà le eventuali osservazioni pervenute dall’appaltatore e potrà:

- a. accettarne il contenuto anche parzialmente
- b. contro dedurre le osservazioni non accolte.

Qualora non pervengano osservazioni entro il termine di cui sopra, si procederà alla conclusione del contratto applicativo sulla base del progetto fornito dal Comune, adeguato sulla base delle eventuali osservazioni dell’appaltatore espressamente accolte dal Comune.

Con ciascun Contratto applicativo (anche nella forma della lettera d’ordine nel caso di appalti di importo inferiore a € 40.000) verrà commissionato il lavoro da eseguire. Il contratto/lettera d’ordine verrà inviato dal Rup (controfirmata dal Responsabile di posizione organizzativa se il Rup è privo di questa qualifica), a mezzo pec all’appaltatore e dovrà contenere, oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati, i seguenti elementi:

- 1) cig;
- 2) individuazione della località e dei luoghi interessati dagli interventi;
- 3) termine iniziale di avvio dei lavori;
- 4) importo massimo dei lavori, eventualmente con l’indicazione della quota riferita ai lavori e della quota riferita agli oneri per la sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento integrativo o DUVRI;
- 5) termini di consegna del Pos alla Direzione Lavori;

- 6) descrizione dei lavori da eseguire e categorie, allegando il progetto completo di elaborati grafici progettuali, computo metrico e crono programma;
- 7) i piani di sicurezza integrativi redatti dal coordinatore della sicurezza, quando nominato;
- 8) termine di consegna e di ultimazione dei lavori;
- 9) le penalità;
- 10) disciplina del subappalto;
- 11) rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto di esecuzione applicativo;
- 12) ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.

Il contratto applicativo si intende concluso:

- nel caso appalti di importo inferiore a € 40.000, alla data di ricevimento da parte dell'appaltatore della lettera d'ordine;
- nel caso appalti di importo pari o superiore a € 40.000, alla data di sottoscrizione delle parti della scrittura privata che, inviata dall'Amministrazione, dovrà essere restituita controfirmata dall'aggiudicatario entro 5

giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di consegna dei lavori.

Gli Ordini di Lavoro si intendono tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, entro 5 giorni dalla ricezione.

Si rinvia al punto sub Riserve, infra.

6. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

Interventi di importo inferiore a € 40.000,00:

Per interventi di importo inferiore a € 40.000,00 si procede in maniera semplificata mediante comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria. Il termine per il compimento dei lavori decorre dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria di consegna in modalità semplificata.

Interventi di importo pari o maggiore di € 40.000,00:

La consegna risulta da apposito verbale per interventi di importo pari o maggiore di € 40.000,00.

Il direttore lavori comunica all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni del progetto.

Il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto attuativo:

Per i contratti di valore superiore ad € 40.000, la Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali di cui ai singoli contratti attuativi, con verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore Lavori, previa eventuale costituzione della garanzia e della polizza assicurativa secondo quanto regolamentato nel presente capitolato, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'Aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto attuativo e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. In caso di risoluzione per tale motivo di n. 2 contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto di accordo quadro con l'appaltatore inadempiente.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può richiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza dell'esecutore

non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

È possibile provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori o nei casi di temporanea disponibilità delle aree. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora

permangono le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Contemporaneamente alla consegna dei lavori è necessario predisporre il cartello di identificazione dei lavori sull'area di intervento.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del Comune.

7. RISERVE

Visto l'art. 115 del Codice, l'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, art. 7, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

I lavori commissionati con il contratto o con l'ordine di lavoro, si intendono quindi tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, entro 5 giorni dalla ricezione.

Eventuali riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, e compiutamente dettagliate e analiticamente quantificate entro 5 giorni dall'iscrizione, sui documenti contabili relativi al singolo Ordine di Lavoro, e confermate nel Verbale di Constatazione dei lavori relativo al pagamento in acconto in cui l'Ordine di Lavoro è contabilizzato.

Le riserve non espressamente confermate sul Verbale di Constatazione dei lavori si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Nel caso di apposizione di riserve, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che procede ai sensi del Dlgs 36/2023 – all. II.14, art. 7.



Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In ogni caso, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere riproposte riserve per i quali sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte correttamente nel registro di contabilità.

8. MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine previsto, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute motivate dal Direttore (sentito il responsabile del procedimento), sono concesse purché pervengano prima della scadenza del termine. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei servizi, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, a meno che non abbia per iscritto denunciato al comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

La richiesta è presentata al direttore dell'esecuzione.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.



9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia.

In particolare, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

A pena di nullità:

Il contratto non può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' quindi ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% per cento dell'importo della categoria prevalente OG1;

Le categorie scorporabili di cui alla tabella delle lavorazioni (v. art. 2 del presente capitolato) sono subappaltabili nei limiti del 100 per cento dell'importo della categoria scorporabile.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto subappaltabili. Non è invece ammesso il subappalto ai sensi del comma 17, art. 119 (c.d. appalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ovvero della molteplicità delle lavorazioni oggetto dello stesso, nonché, a fronte delle stesse, al fine di non aggravare gli adempimenti connessi al controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro.

Il concorrente può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante alle condizioni di cui art. 119, comma 4, e con le modalità di cui al comma 5; in mancanza il subappalto non potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nei confronti della stazione appaltante.

Gli stessi sono altresì responsabili in solido per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo).



L'affidatario – il quale è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 – è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12, art. 119. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza (art. 119, comma 15). Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali sia economici.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori che si intende subappaltare;
- b) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;



- d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice

10. RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti

dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

11. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE

Ai sensi dell'art. 117 co. 10 del D. Lgs 36/2023, è obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa che copra i danni derivanti dal danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate";



4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);

5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi Ambientali – sezione lavori Pubblici, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

ART. 12 – PERSONALE

12.1 - Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

12.2 Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i., sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

12.3 Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.



Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno

indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al direttore dell'esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

12.4 Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i. - indicare CIG.



12. 5 Sicurezza – D.U.V.R.I.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio, all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante consegnerà il Piano delle emergenze del Comune di Segrate all'aggiudicatario: questi dovrà trasmetterlo al personale che eseguirà il servizio. Si rimanda al disciplinare di gara.

Si allega il Documento di Valutazione Rischi Interferenziali redatto dal RUP (ALL. 2).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

13. FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno gestiti separatamente per ciascun contratto applicativo, per stato di avanzamento lavori.

In particolare, con riguardo alla manutenzione ordinaria, a canone, l'aggiudicatario emetterà fattura con cadenza bimestrale, sino al raggiungimento del 100% dell'esecuzione della prestazione (sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici).

Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale (ovvero, la seconda) corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



Nel caso di pagamenti in acconto il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.

Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Al termine dei lavori di cui al contratto attuativo emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il conto finale è compilato dal direttore lavori.

Garanzia copertura rata a saldo del contratto attuativo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria o assicurativa di importo pari all'importo residuo da corrispondere, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e di verifica di conformità.

Con riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria, extra canone, nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto, secondo le seguenti modalità:

Lavori di importo fino a € 100.000,00: il certificato di pagamento sarà emesso al termine dei lavori previa emissione del certificato di regolare esecuzione (salvo condizioni particolari, emerse in corso di progettazione ed esplicitate nelle condizioni contrattuali che potranno pertanto prevedere la redazione di un certificato di pagamento in acconto sulla base di uno stato di avanzamento (SAL) intermedio.

Per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Lavori di importo pari o maggiore di € 100.000,00: nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto. I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL) verranno emessi, ogni qualvolta

il credito dell'appaltatore raggiunga il 25% del valore del contratto attuativo, salvo diverse pattuizioni concordate alla stipula del contratto attuativo.

Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Al termine dei lavori di cui al contratto attuativo emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da parte dell'aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo ed eventuale analisi. La fattura sarà accompagnata dalla/e bolla/e di consegna.



In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

13.1 Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



13.2 Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

14. VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

15. PENALITA' E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli sull'“Esecuzione in danno” e sulla “Risoluzione del contratto”, qualora la fine lavori sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, una penale in misura giornaliera dell'1,5 (uno, cinque) per mille dell'importo netto contrattuale (salvo eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della stessa stazione oppure documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di imprese produttrici) in caso di ritardo:

1. nell'inizio dei lavori rispetto alla data indicata dal RUP nella comunicazione di richiesta delle polizze a garanzia e di contestuale comunicazione della data di consegna lavori;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL (detta penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire);
3. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (detta penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati).

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le penali previste dalla legge anche nelle ipotesi di inadempienza che seguono:



- a) Ritardo nella consegna delle bolle d'intervento fissato per il venerdì di ogni settimana:
€25,00 per ogni giorno di ritardo
- b) Mancata reperibilità del coordinatore tecnico o del personale in ausilio (si intende dopo 1 ora dalla prima chiamata):
€ 100,00 per ogni ora di ritardo dalla prima chiamata
- c) Mancata esecuzione di interventi richiesti con carattere d'urgenza:
€ 1.000,00 per ogni intervento non eseguito
- d) Ritardata esecuzione di un intervento richiesto con carattere d'urgenza:
€ 800 per ogni ora di ritardo dalla richiesta
- e) Ritardata esecuzione di interventi programmati:
€ 800 per ogni contestazione
- f) Danni prodotti agli edifici comunali:
Da € 200,00 a € 400,00 per ogni contestazione a seconda della gravità del danno.
- g) Tenuta delle aree di intervento/lavoro insufficiente, come: mancato allontanamento dei residui di lavorazione, mancata pulizia delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza, mancata segnaletica:
€ 500,00 per ogni ambito di cantiere contestato
- h) Mancanza o ritardo nell'approntamento dei mezzi d'opera, personale o attrezzature previste nel Capitolato e nell'offerta:
€ 400,00 per ogni giorno di ritardo

Per ogni altro inadempimento contrattuale € 200,00 per ogni inadempimento.

Il carattere dell'urgenza degli interventi è rimesso alla valutazione della Stazione Appaltante e ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- situazioni di pericolo per persone, animali, cose;
- tutela dell'igiene e salute pubblica;
- salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale;
- grave danno all'interesse pubblico determinato proprio dalla mancata esecuzione immediata della prestazione.

Al raggiungimento di n. 3 penali la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento (cfr "Risoluzione del contratto").

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.



Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (es. sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle risorse disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto.

In particolare, è previsto un premio pari all'1,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto alla data fissata nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavori impiegati nell'esecuzione.

La S.A. riconosce il medesimo premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione di lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

16. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.



Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

17. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP o il direttore dell'esecuzione del contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto e contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso dal RUP per accettazione all'aggiudicatario, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'aggiudicatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo nonché le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

I contratti pubblici di lavori sono soggetti a collaudo al fine di accertarne la regolare esecuzione ossia per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di collaudo hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Il collaudo finale deve essere e completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori (cfr art. 116). Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14, art. 13 e ss.



L'Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo.

L'organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le parti indicate dall'art. 22, all. II.14, Codice dei contratti.

18. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del codice dei contratti pubblici, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore contrattuale per i lavori, se richiesta, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in

contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere



inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 4 giorni solari;
- i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato.
- j) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- k) nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
- l) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
- m) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

20. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi/forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi/delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.



La stazione appaltante esercita il diritto di recesso mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi/forniture e verifica la regolarità dei servizi/delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

21. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli articoli 48, commi 17 e 18, nonché 110 del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 110 del Dlgs 50/2016, combinato con l'articolo 80 dello stesso decreto, e della Legge Fallimentare, nel caso in cui il curatore fallimentare sia autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio, l'impresa fallita può continuare ad operare.

In caso di mancata ripresa delle prestazioni, il contratto si intende sciolto, e si procede alla constatazione dello stato dei servizi e alla valutazione dei maggiori oneri e danni subiti dalla SA.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'aggiudicatario sia un RTI, si rinvia a quanto previsto dall'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la stazione appaltante non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del codice dei contratti pubblici.

22. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.



23. DOMICILIO - INTIMAZIONI E NOTIFICHE

All'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare il proprio domicilio il quale potrà essere eletto presso la sede aziendale.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'Esecuzione o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto e con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.

Nel caso di irreperibilità nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. di ricevere la notificazione, questa avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 8 giorni.

Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civili.

24. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

25. STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

26. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.



In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
 - per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.
- A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.



SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
 2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
 3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
 4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
- Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il diritto di accesso dell'interessato (articolo 15) “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]”;
- il diritto di rettifica (articolo 16) “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;



- il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (articolo 17) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]";
- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]";
- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) "L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]";
- il diritto di opposizione (articolo 21) "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]". L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali". Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via Primo Maggio, al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via Primo maggio 20054 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

27. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

- Allegato "A" elenco edifici;
- Allegato "B" materiali e attrezzature comprese;
- Allegato "C" ordine lavoro canone -extra canone;



- Allegato "D" modello di consuntivazione;
- Allegato "E" schede materiali compresi nel canone;
- Allegato "F" stima noleggi canone;
- Allegato "G" elenco attività da svolgere comprese nel canone;
- Schede descrittive stabili comunali;
- Allegato "H" Piano di manutenzione programmata.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è:

Geom. Umberto Riccio

Il Responsabile unico del progetto è:

Ing. Annapaola De Lotto.

Documento sottoscritto con firma digitale



Annapaola De
Lotto
21.02.2025
15:58:00
GMT+02:00